Condizioni Commerciali Generali dell’azienda Korff AG, Niedermattstrasse 35, CH-4538 Oberbipp

1. Ambito di applicazione delle Condizioni Commerciali Generali

1.1 Le presenti Condizioni Commerciali Generali (CCG) trovano applicazione in tutte le dichiarazioni unilaterali del Fornitore e in qualsiasi accordo tra il Fornitore e l’Acquirente. Le CCG si estendono altresì a tutte le future relazioni commerciali, secondo la versione correntemente vigente, anche nei casi in cui non siano nuovamente concordate esplicitamente tra il Fornitore e l'Acquirente.

1.2 Le condizioni di transazione dell'Acquirente non conformi alle presenti CCG non trovano applicazione neppure qualora non siano espressamente rifiutate dal Fornitore.

1.3 Le presenti Condizioni si applicano anche in caso di contratti di vendita stipulati con modalità differenti, ad esempio, per telefono, fax o lettera. L'Acquirente, nella conferma di accettazione delle commissioni, riceverà l’informazione relativa all’indirizzo Internet al quale potrà scaricare queste CCG. In tal caso, qualora l'Acquirente non accetti le CCG, potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto.

2. Offerta, commissione, sconti

2.1 Le offerte del Fornitore per le quali non sia indicato il periodo di validità, non sono obbligatorie né vincolanti. L'Acquirente è vincolato alla propria commissione. Il Fornitore ha il diritto, da esercitare entro 14 giorni, di rifiutare la realizzazione di una commissione. Se entro tale termine l’Acquirente non riceve la notifica del rifiuto di realizzazione della commissione, la commissione si considera accettata.

2.2. Qualora nell’esecuzione delle prestazioni il Fornitore si avvalga delle prestazioni di Subfornitori, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto se la fornitura del Subfornitore non avviene efficacemente, per motivi non imputabili a responsabilità del Fornitore. Tale circostanza non legittima l'Acquirente a rivendicare eventuali risarcimenti a questo titolo. Il Fornitore informerà tempestivamente l'Acquirente della mancata disponibilità della merce, rimborsandogli i pagamenti effettuati (acconti ed altri).

2.3. Il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto qualora l'Acquirente fornisca false informazioni sulla sua solvibilità, sospenda i suoi pagamenti o depositi la richiesta di apertura di una procedura concorsuale relativa al patrimonio dell'Acquirente, salvo che l'Acquirente paghi in anticipo.

2.4 Le condizioni relative alle promozioni e agli sconti sono valide solo in caso di accordo scritto.

3. Riserva di modifiche

3.1 Il Fornitore si riserva espressamente il diritto alle deroghe normalmente accettate nelle transazioni commerciali, relative alla qualità, ai colori, all’ampiezza, al peso o alle dotazioni, se tali modifiche non comportano per l’Acquirente limitazioni ad usufruire delle merci per l’uso convenuto.

3.2. I modelli e i campioni sono da considerare come esemplari tipici, aventi natura di materiali dimostrativi approssimativi in termini di qualità, dimensioni e colori. Non costituiscono fondamento per rivendicazioni da parte dell'Acquirente per non conformità dei dettagli delle merci consegnate con tali modelli. Il Fornitore si riserva espressamente il diritto alle deroghe ordinarie, accettate nelle transazioni commerciali o irrilevanti, come indicate nel punto precedente. È convenuta la loro accettazione da parte dell'Acquirente.

3.3. L'Acquirente può produrre rivendicazioni in relazione alla qualità della merce ordinata solo per l'ammontare legittimo o adottato nelle transazioni commerciali di prodotti di categoria di prezzo simile.

4. Responsabilità civile e garanzia

4.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da difetti di fabbrica e materiali; su tali prodotti, trova applicazione il periodo legale di validità della garanzia per vizi.

4.2 L'Acquirente è tenuto a verificare le merci fornite nel più breve tempo possibile e a notificare per iscritto al Fornitore gli eventuali difetti, entro e non oltre 14 giorni dalla ricezione della merce. L'esecuzione del pagamento per le merci non equivale a rinuncia ai reclami.

4.3 In caso di difetto, l'Acquirente ha la possibilità di richiedere una riparazione gratuita della merce, sostituzione con merce dello stesso tipo e della stessa quantità, o di ricevere una nota di credito per un corrispondente importo calcolato del valore inferiore della merce difetto. Tutte le altre garanzie sono escluse. Il cliente deve concedere al fornitore un periodo ragionevole per adempiere a questo obbligo di garanzia. Qualsiasi richiesta di risarcimento danni nei confronti di Korff AG, in particolare a causa dell'impossibilità di esecuzione, per danni diretti o indiretti, danni consequenziali dovuti a vizi e danni a terzi, è esclusa nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile.

4.4. L'Acquirente autorizza il Fornitore ad eseguire per tre volte l'obbligo in relazione allo stesso difetto. Se, nonostante la ripetuta esecuzione dell'obbligo, non si giungesse ad un risultato positivo, l'Acquirente avrà diritto, a propria discrezione, di richiedere una riduzione del prezzo delle merci o di recedere dal contratto. Le presenti disposizioni contrattuali e le disposizioni specifiche di fornitura si applicano anche ai beni che sono stati forniti come beni sostitutivi, privi di difetti, nell'ambito dell'esecuzione ripetuta di un obbligo.

4.5. Il Fornitore può rifiutarsi di riparare i beni, o di fornire i beni esenti da difetti, qualora l'Acquirente non paghi almeno la quota del prezzo di acquisto che corrisponde al valore del bene fornito, tenendo conto della rilevanza dei difetti identificati.

4.6. Le rivendicazioni a titolo di garanzia nei confronti del Fornitore spettano esclusivamente e direttamente all'Acquirente e non possono costituire oggetto di cessione.

5. Trasferimento del rischio

5.1. Il rischio è trasferito all'Acquirente dal momento in cui le merci sono consegnate al vettore o lasciano il magazzino del Fornitore per la spedizione.

6. Pagamento

6.1 Il prezzo netto delle merci deve essere pagato entro 30 giorni. Eventuali accordi diversi, come per sconti o riduzioni, devono essere specificati nella fattura corrispondente.

6.2. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore invierà fino a due solleciti. Per il secondo sollecito, sarà addebitato un diritto pari a 20,-- CHF. Se il Cliente non effettuerà comunque il pagamento, saranno intraprese le opportune azioni legali volte al recupero del credito. Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati gli interessi di mora con un tasso pari al 6%. Rimane riservato il diritto di richiedere eventuali risarcimenti.

6.3. Se, nonostante la specificazione di un adeguato termine di pagamento, il Cliente rinvia l'esecuzione del pagamento per più di quattordici giorni di quanto dovuto in ragione di un contratto stipulato precedentemente tra le Parti, indipendentemente dagli ulteriori diritti spettanti al Fornitore, tutte le fatture derivanti dal medesimo rapporto giuridico, non pagate fino a quel momento, diventano esigibili immediatamente e, contestualmente, cessa la validità di qualsiasi termine di pagamento concordato.

6.4. Il Cliente non ha la facoltà di compensare crediti reciproci, indipendentemente dai fondamenti legali su cui sono basati, salvo che tali crediti siano stati riconosciuti, siano incontestati o siano stati legalmente approvati. Inoltre, il Cliente non può invocare, in ragione di tali crediti, il diritto di ritenzione.

7. Consegna

7.1 I ritardi nelle consegne o nelle prestazioni, dovuti a forza maggiore o ad altri eventi impossibili da prevedere e non attribuibili a colpa del Fornitore, quali, in particolare, scioperi, serrate, disposizioni ufficiali, ecc., anche qualora riguardino i Subfornitori del Fornitore, autorizzano il Fornitore, anche nel caso siano definiti termini e scadenze vincolanti, a prorogare i termini di realizzazione della consegna o delle prestazioni per la durata dell'impedimento, considerando un adeguato periodo di preparazione. Il Fornitore informerà tempestivamente il Cliente dei ritardi nelle consegne e nelle prestazioni e della durata prevista del ritardo.

7.2. Se l'impedimento persiste per oltre 3 mesi e non è possibile prevedere la durata del ritardo nella consegna o del ritardo nella realizzazione delle prestazioni, sia il Fornitore che il Cliente acquisiscono il diritto di recedere dal contratto, relativamente alla parte del contratto ancora non eseguita. Il Cliente non può produrre rivendicazioni per danni, né per il recesso dal contratto, né per il ritardo nella consegna o per il ritardo nelle prestazioni.

7.3. Le consegne parziali sono ammesse salvo che, in relazione alle modalità d'uso delle merci espressamente definite e in conformità al contratto, non si possa pretendere l'accettazione di consegne parziali da parte del Cliente. Per le consegne parziali sono emesse fatture separate, da regolare in conformità al punto 6.

8. Limitazione di responsabilità

8.1 Il Fornitore è responsabile nei confronti del Cliente esclusivamente per la violazione degli obblighi contrattuali per dolo o colpa grave, oppure per la violazione di un obbligo dalla quale consegue un danno organico, anche parziale, o un danno alla salute; è inoltre responsabile per la violazione di obblighi contrattuali essenziali conseguenti ad incuria lieve. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quegli obblighi il cui adempimento è una condizione fondamentale che consente la corretta esecuzione del contratto e di cui la Parte contrattuale ha il diritto di attenderne la realizzazione in condizioni normali. In tali casi, tuttavia, la responsabilità è limitata unicamente ai danni prevedibili e tipici dello specifico contratto. Il Venditore non è responsabile delle violazioni dovute a colpa lieve nell'esecuzione degli obblighi contrattuali minori.

9. Diritti a tutela di terzi e informazioni tecniche

9.1. Se il Fornitore esegue una consegna conformemente ai disegni o ad altre informazioni fornite dal Cliente e se a causa di ciò sono violati diritti a tutela di terzi, il Cliente esonera il Fornitore da ogni rivendicazione a questo riguardo.

9.2. Le informazioni tecniche, i capitolati d'appalto, i calcoli, gli schizzi e i disegni del Fornitore costituiscono solo proposte non vincolanti, per le quali il Fornitore non si assume alcuna responsabilità, salvo che, in via eccezionale, non sia stata rimessa una promessa scritta di concessione di garanzia legale o commerciale.

9.3. Trovate le informazioni su come gestiamo i vostri dati personali nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati. La versione attuale è disponibile sul nostro sito web www.korff.ch.

10. Riserva di proprietà

10.1. La merce fornita rimane di proprietà del Fornitore fino a quando non siano regolati tutti i crediti nei confronti del Cliente, relativi allo specifico rapporto commerciale.

10.2 Fino alla soddisfazione di tutti i crediti spettanti al Fornitore nei confronti del Cliente, aventi fondamento legale attuale o futuro, al Fornitore saranno concesse le garanzie espresse di seguito, che rilascerà a richiesta, a propria discrezione, qualora il loro valore, in una prospettiva di lungo termine, superi il valore dei crediti di oltre il 20%.

10.3. La merce rimane di proprietà del Fornitore e la lavorazione o la trasformazione della merce avviene sempre in favore del Fornitore in quanto Produttore, ma senza creare per esso alcun obbligo. Se a seguito di fusione decade il diritto di (com)proprietà del Fornitore, è stabilito fin d'ora che il diritto di (com)proprietà del Cliente per i dati beni passa al Fornitore in proporzione al valore dei beni (valore indicato in fattura). Il Cliente mantiene gratuitamente il diritto di (com)proprietà del Fornitore. La merce sulla quale il Fornitore ha il diritto di (com)proprietà verrà indicata nel prosieguo come merce riservata.

10.4. Il Cliente ha il diritto di effettuare la lavorazione e la cessione della merce riservata nell'ambito di legittime transazioni commerciali, a condizione che non si generino ritardi nei pagamenti. Non sono consentiti la costituzione in pegno o il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia. Il Cliente cede totalmente fin d'ora al Fornitore, a scopo di garanzia, tutti i crediti relativi alla merce riservata, derivanti dall'ulteriore vendita o da qualsiasi altro fondamento legale (in particolare, assicurazioni, atti illeciti), unitamente a tutti gli importi dei saldi a credito sui conti correnti. Il Fornitore lo autorizza, fino ad eventuale revoca, a ricorrere al recupero dei crediti ceduti al Fornitore per suo conto a proprio nome. La presente autorizzazione ad effettuare il recupero dei crediti può essere revocata solo qualora il Cliente non riesca ad assolvere i propri obblighi di pagamento.

10.5. In caso di accesso di terzi alla merce riservata, in particolare, in caso di sequestro della merce, il Cliente è tenuto ad indicare il diritto di proprietà del Fornitore e ad informare immediatamente il Fornitore, in modo che possa far valere il proprio diritto di proprietà. Se il soggetto terzo non è in grado di rimborsare al Fornitore le spese giudiziali o stragiudiziali da ciò derivanti, tale responsabilità sarà a carico del Cliente.

10.6. In caso di comportamento del Cliente in contraddizione al contratto, in particolare, in caso di ritardato pagamento, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di accettare la restituzione della merce riservata o, in alcuni casi, a richiedere la cessione dei crediti del Cliente nei confronti di terzi per il rilascio della merce.

11. Legge applicabile e foro competente

11.1 Per quanto riguarda tutti i rapporti giuridici derivanti da tale rapporto contrattuale, le parti convengono all'applicazione della legge della Confederazione Svizzera con esclusione delle disposizioni di diritto internazionale privato (DPI) e del diritto uniforme della vendita delle Nazioni Unite. (CiSG).

12. Modifica

12.1 Korff AG si riserva il diritto di modificare questi termini e condizioni in qualsiasi momento e senza preavviso. L'ultima versione (valida) è disponibile su www.korff.ch.